

## **STATUTO**

### **PASSEPARTOUT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: ARZACHENA SS PIAZZA SEGNI 7

Numero REA: SS - 182277

Codice fiscale: 02519470906

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 12-03-2013 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "A" al n.33101 raccolta. Repertorio n°77877

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, NORME APPLICABILI

ARTICOLO 1

E' costituita la Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata "**PASSEPARTOUT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**".

La sede della società è nel comune di Arzachena (OT) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 2

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e nel caso in cui non si superino i parametri stabiliti dall'art.2519 si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO II - SCOPO, OGGETTO

ARTICOLO 3

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata,

continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali e al contempo perseguire la promozione umana, l'integrazione sociale nella vita attiva di persone con disturbi fisici, psichici e con difficoltà di adattamento alla vita sociale attraverso il loro inserimento nella gestione in forma associata di attività di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia con particolare riferimento alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla L.3 aprile 2001, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, di collaborazione ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici la coope-

4 di 39

disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione dell'organo di amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria e alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

#### ARTICOLO 4

In relazione a ciò la società cooperativa anche con l'utilizzo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della l.381/91 e della normativa regionale, potrà gestire in forma diretta, in appalto, in convenzione o in altre forme giuridicamente riconosciute per conto di enti pubblici o privati i seguenti servizi:

**a)** la gestione diretta o indiretta di spazi di aggregazione e socializzazione, di "ostelli" e/o alberghi, atti a ricevere e garantire il soggiorno ed i servizi accessori, anche a persone svantaggiate quali ad esempio invalidi fisici, psichici e sensoriali anche di minore età;

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>b)</b> | promozione e organizzazione attività di animazione, musica e spettacolo in genere (feste pubbliche e private, spettacoli/concerti musicali, teatrali e gestione scuole musicali ecc.), assistenza e supporto logistico.                                               |
| <b>c)</b> | la gestione, conduzione e la promozione di servizi turistici, strutture di ristorazione, servizi bar, di interpretariato, visite guidate ecc., rivolte in particolare al turista disabile, nonché al pubblico in genere, ad Enti ed associazioni pubbliche e private; |
| <b>d)</b> | attività di guide turistiche e simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività complementari;                                                                                                                                                     |
| <b>e)</b> | l'esercizio dell'attività di pulizia di ogni tipo di immobile o struttura quale per esempio, quelli adibiti ad uso civile, industriale, commerciale, culturale, sociale, nonché piazze, piazzali, pubbliche vie, arenili ecc;                                         |
| <b>f)</b> | il trasporto di persone e merci anche per conto di terzi;                                                                                                                                                                                                             |
| <b>g)</b> | la gestione di attività di sosta e custodia mezzi di qualsiasi tipo nonché le attività inerenti e connesse compresa quella di noleggio veicoli propri o di terzi;                                                                                                     |
| <b>h)</b> | la gestione di ogni altra attività produttiva, commerciale, turistica, agricola e di servizio finalizzata ed utile all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;                                                                                                |
| <b>i)</b> | la gestione e promozione di spazi e unità, ricreative e culturali, pubbliche e private (Teatri, Cinema, Biblioteche, Musei, Siti Archeologici, Canili, Parchi gio-                                                                                                    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  |                                                                |
|  | chi,Asili,Ludoteche ecc.);                                     |
|  | j) gestione e conduzione di centri diurni con iniziative di    |
|  | carattere educativo e formativo per l'inserimento alla società |
|  | lavorativa e di mobilità nei confronti di soggetti invalidi    |
|  | fisici, psichici e sensoriali;                                 |
|  | La società potrà curare la qualificazione dei propri soci at-  |
|  | traverso la partecipazione a corsi professionali istituiti e   |
|  | organizzati da enti pubblici mediante l'utilizzo di finanzia-  |
|  | menti previsti dalla legislazione regionale, nazionale ed eu-  |
|  | ropea.                                                         |
|  | Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà |
|  | acquistare, assumere in affitto o in leasing macchinari, at-   |
|  | trezzature, impianti, materie prime e sussidiarie, co-         |
|  | struire, acquistare, cedere o locare immobili, locali uso      |
|  | uffici, e quanto altro occorre e si riterrà necessario         |
|  | per agevolare il lavoro dei propri associati. La coopera-      |
|  | tiva, con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà com- |
|  | piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrat- |
|  | tuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, compresa |
|  | l'accensione dei mutui passivi e ipotecari che si dovessero    |
|  | ritenere necessari per la realizzazione degli scopi sociali.   |
|  | La cooperativa può aderire ad un "gruppo cooperativo pariteti- |
|  | co" ai sensi dell'art.2545-septies del c.c.                    |
|  | La cooperativa, sempre con delibera consiliare, potrà chiedere |
|  | agli enti preposti tutte le agevolazioni che le Leggi Naziona- |
|  |                                                                |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | li e Regionali prevedono a favore delle Società Cooperative.   |  |
|  | TITOLO III - SOCI                                              |  |
|  | ARTICOLO 5                                                     |  |
|  | Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore |  |
|  | al minimo stabilito dalla legge.                               |  |
|  | Possono essere soci tutte le persone aventi la capacità di a-  |  |
|  | gire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capaci- |  |
|  | tà professionale nei settori di cui all'oggetto della Coopera- |  |
|  | tiva e che possano collaborare al raggiungimento dei fini so-  |  |
|  | ciali. Possono essere, altresì, ammessi come soci anche ele-   |  |
|  | menti tecnici ed amministrativi nel numero strettamente neces- |  |
|  | sario al buon funzionamento della società.                     |  |
|  | Possono altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro |  |
|  | che condividendo lo scopo e l'attività della Cooperativa,      |  |
|  | siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratui- |  |
|  | to in qualità di soci volontari; nella domanda di ammissione,  |  |
|  | oltre ai dati contenuti nell'articolo 7 dovrà essere perfetta- |  |
|  | mente specificato la volontarietà del rapporto associativo. Il |  |
|  | numero dei soci volontari non può superare la metà del numero  |  |
|  | complessivo dei soci.                                          |  |
|  | Inoltre possono essere ammessi soci finanziatori che investono |  |
|  | capitali nella cooperativa e avvalersi delle prestazioni isti- |  |
|  | tuzionali di questa.                                           |  |
|  | Fino a che il numero dei soci non risulti superiore a nove u-  |  |
|  | nità non potranno essere ammesse, quali soci, persone giuridi- |  |
|  |                                                                |  |

che.

#### ARTICOLO 6

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | produttivo della cooperativa;                                  |  |
|  | Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto      |  |
|  | dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari,  |  |
|  | in relazione ai costi di formazione professionale o di inseri- |  |
|  | mento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta    |  |
|  | comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento    |  |
|  | del capitale sociale.                                          |  |
|  | Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di    |  |
|  | partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-  |  |
|  | lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per   |  |
|  | l'approvazione del bilancio.                                   |  |
|  | Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere   |  |
|  | eletto amministratore.                                         |  |
|  | I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti      |  |
|  | dall'articolo 2476 del codice civile.                          |  |
|  | I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge |  |
|  | e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto ri-   |  |
|  | guarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla    |  |
|  | comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. |  |
|  | I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data |  |
|  | di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi |  |
|  | previsti dalla legge e dal presente statuto.                   |  |
|  | Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-  |  |
|  | to, che non può essere superiore a 5 anni, il socio speciale è |  |
|  | ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci coope- |  |
|  |                                                                |  |

ratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 8.

#### ARTICOLO 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza ed eventualmente i dati del rappresentante legale;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore, ne' superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | e) copia di richiesta di ammissione da parte dell'organo preposto se trattasi di personalità giuridica.                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | L'ammissione dei nuovi soci è subordinata all'esito positivo dell'esame delle domande, in relazione sia alle capacità professionali dichiarate dall'aspirante socio, sia alle effettive possibilità della cooperativa di procurargli occasioni di lavoro.                                                                                                                |  |
|  | ARTICOLO 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | L'organo di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dall'art.6 del presente statuto. |  |
|  | La delibera di ammissione come socio deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. In caso di rigetto, l'aspirante socio può chiedere all'assemblea di pronunciarsi sulla delibera di rigetto della sua istanza. L'assem-                                                            |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  |                                                                |
|  | blea, se non viene appositamente convocata, delibera sulle do- |
|  | mande non accolte in occasione della sua prossima successiva   |
|  | convocazione.                                                  |
|  | Il nuovo ammesso si obbliga a mettere a disposizione le pro-   |
|  | prie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione   |
|  | al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quanti- |
|  | tà delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa  |
|  | stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e     |
|  | ferme restando le esigenze della cooperativa.                  |
|  | Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota so- |
|  | ciale sottoscritta, l'eventuale tassa di ammissione e il so-   |
|  | vrapprezzo, il cui importo deve essere determinato dall'assem- |
|  | blea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli    |
|  | amministratori.                                                |
|  | Trascorso un mese dalla comunicazione di ammissione, senza che |
|  | siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventa   |
|  | inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompa- |
|  | gnata dal contemporaneo versamento delle somme dovute.         |
|  | In tal caso l'ammissione può essere deliberata con effetto     |
|  | della sua immediata annotazione nel libro soci.                |
|  | A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella  |
|  | quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà in- |
|  | staurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma |
|  | scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di  |
|  | cui al successivo articolo.                                    |
|  |                                                                |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | Relativamente ai soci possessori di strumenti finanziari, que- |  |
|  | sti, oltre alle altre indicazioni di cui al precedente artico- |  |
|  | lo, dovranno dare indicazione della quantità e della qualità   |  |
|  | delle azioni maggiorative trasferibili, loro riservate, che    |  |
|  | intendono sottoscrivere.                                       |  |
|  | ARTICOLO 9                                                     |  |
|  | E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad al-  |  |
|  | tre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed e-    |  |
|  | splichino un'attività concorrente, nonché di esercitare in     |  |
|  | proprio o prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese  |  |
|  | concorrenti o comunque in contrasto con quella esercitata dal- |  |
|  | la cooperativa, salvo specifica autorizzazione del consiglio   |  |
|  | di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle |  |
|  | condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.                  |  |
|  | E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavora- |  |
|  | tori presso società controllate e collegate.                   |  |
|  | TITOLO IV - RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE, CAUSA DI MORTE     |  |
|  | ARTICOLO 10                                                    |  |
|  | La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusio- |  |
|  | ne o per causa di morte.                                       |  |
|  | ARTICOLO 11                                                    |  |
|  | Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono |  |
|  | i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-  |  |
|  | gittimano il recesso.                                          |  |
|  | Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale  |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della    |  |
|  | domanda; per i rapporti mutualistici tra socio e società, il   |  |
|  | recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se |  |
|  | comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusu- |  |
|  | ra dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art.2532C.C..      |  |
|  | Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio: |  |
|  | 1) che abbia perduto i requisiti di ammissione;                |  |
|  | 2) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-  |  |
|  | mento degli scopi sociali;                                     |  |
|  | 3) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo, o di al- |  |
|  | tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.                 |  |
|  | Inoltre hanno diritto di recedere i soci che non hanno concor- |  |
|  | so alle deliberazioni riguardanti:                             |  |
|  | a) la modifica dell'oggetto sociale;                           |  |
|  | b) la trasformazione, fusione o scissione della società;       |  |
|  | c) il trasferimento della sede sociale all'estero;             |  |
|  | d) la revoca dello stato di liquidazione;                      |  |
|  | e) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di vo- |  |
|  | to o di partecipazione.                                        |  |
|  | f) la proroga dell'eventuale termine.                          |  |
|  | ARTICOLO 12                                                    |  |
|  | La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione    |  |
|  | nei confronti dei soci in possesso dei requisiti di legge per  |  |
|  | avere diritto alla pensione, oppure nel caso di sopravvenuta   |  |
|  | inabilita' a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.       |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  |                                                                |
|  | Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperati-  |
|  | va, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di escludere    |
|  | dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto i requisiti di    |
|  | legge in materia pensionistica o che si trovino in condizioni  |
|  | di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della    |
|  | eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.                 |
|  | La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti   |
|  | per l'esclusione.                                              |
|  | ARTICOLO 13                                                    |
|  | L'esclusione può essere deliberata sia dal Consiglio di Ammi-  |
|  | nistrazione che dall'assemblea, oltre che nei casi previsti    |
|  | dalla legge anche in quelli seguenti:                          |
|  | a) esclusione del socio che, previa intimazione da parte degli |
|  | amministratori, non esegue in tutto o in parte il pagamento    |
|  | delle quote o delle azioni sottoscritte e o di eventuali debi- |
|  | ti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;             |
|  | b) esclusione per interdizione o inabilitazione del socio o    |
|  | per sua condanna ad una pena che importa interdizione, anche   |
|  | temporanea, dai pubblici uffici;                               |
|  | c) esclusione per sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera   |
|  | conferita;                                                     |
|  | d) esclusione del socio che sia dichiarato fallito;            |
|  | e) esclusione del socio che non ottemperi alle obbligazioni    |
|  | derivanti dalle disposizioni di legge, dal presente statuto,   |
|  | dai regolamenti sociali, dai rapporti mutualistici, dalle de-  |
|  |                                                                |

liberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

f) esclusione del socio che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate nell'arco di un'annualità;

g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9;

g) che svolga o tenti di svolgere in proprio attività identiche o affini con quella della cooperativa, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o nel caso il cui il rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

k) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla società cooperativa.

L'esclusione deve essere comunicata all'interessato, e diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli amministratori.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione.

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-  |  |
|  | luzione dei rapporti mutualistici pendenti.                    |  |
|  | ARTICOLO 14                                                    |  |
|  | Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Ammini-    |  |
|  | strazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di    |  |
|  | esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione        |  |
|  | dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del pre- |  |
|  | cedente articolo.                                              |  |
|  | Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione,  |  |
|  | debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante racco- |  |
|  | mandata con ricevuta di ritorno.                               |  |
|  | ARTICOLO 15                                                    |  |
|  | In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-   |  |
|  | quidazione della quota o al rimborso delle azioni. I soci re-  |  |
|  | ceduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rim-  |  |
|  | borso delle quote di capitale da essi effettivamente versate,  |  |
|  | la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e- |  |
|  | sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limi- |  |
|  | tatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura   |  |
|  | mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventual-  |  |
|  | mente rivalutato in base alle leggi vigenti per il mantenimen- |  |
|  | to dei requisiti mutualistici.                                 |  |
|  | Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni        |  |
|  | dall'approvazione del bilancio stesso.                         |  |
|  | In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | della quota da lui effettivamente versata, si matura nella mi- |  |
|  | sura e con le modalità previste nel presente articolo.         |  |
|  | ARTICOLO 16                                                    |  |
|  | Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, atto notorio |  |
|  | o dichiarazione sostitutiva dal quale risulti chi sono gli a-  |  |
|  | venti diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossio- |  |
|  | ne.                                                            |  |
|  | Per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio a   |  |
|  | titolo di ristorno o a seguito dell'imputazione delle riserve  |  |
|  | divisibili a capitale, la liquidazione o il rimborso, unita-   |  |
|  | mente agli interessi legali, può essere corrisposta in più ra- |  |
|  | te entro un termine massimo di cinque anni.                    |  |
|  | Il socio uscente risponde verso la società per il pagamento    |  |
|  | dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il |  |
|  | recesso, la esclusione o la cessione della quota si sia veri-  |  |
|  | ficata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso- |  |
|  | ciativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio u-   |  |
|  | scente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto  |  |
|  | per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azio-  |  |
|  | ni.                                                            |  |
|  | Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili    |  |
|  | verso la società gli eredi del socio defunto.                  |  |
|  | ARTICOLO 17                                                    |  |
|  | La cooperativa può emettere strumenti finanziari solo nei li-  |  |
|  | miti previsti dal 4° comma dell'articolo 2526 del codice civi- |  |
|  |                                                                |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| le. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | TITOLO V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | ARTICOLO 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. |
|     | Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.                                                                                                                             |
|     | Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.                                                                                                                                                                             |
|     | In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.                                                                                                 |
|     | L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ARTICOLO 19

Il patrimonio sociale è costituito:

A) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

A.1) un numero illimitato di quote, comprensive delle somme

versate a titolo di sovrapprezzo, per i soci cooperatori;

A.2) azioni nominative trasferibili per i soci finanziatori;

B) dalla riserva legale, indisponibile ed indivisibile;

C) da eventuali riserve volontarie;

D) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili riservate ai soci finanziari, tutte di valore nominale uguale, non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi;

E) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od oneri futuri o investimenti;

F) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro, nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

I limiti massimi di partecipazione al capitale possono essere superati in diversi casi:

a. nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti;

b. nei casi di aumento del capitale attraverso imputazione

delle riserve divisibili o attraverso erogazione di somme a  
titolo di ristorno;

c. in caso di partecipazione di soci diversi dalle persone fisiche o di sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

#### ARTICOLO 20

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

#### TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE

#### ARTICOLO 21

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine potrà essere prorogato a centottanta giorni solo nei casi previsti dalla legge.

|  |                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------|
|  |                                                                 |
|  |                                                                 |
|  | L'organo di amministrazione altresì provvede, nell'ambito del-  |
|  | la Relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nel-  |
|  | la gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari  |
|  | in conformità con il carattere cooperativo della società.       |
|  | Gli amministratori e i sindaci, se nominati, debbono indica-    |
|  | re, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio,  |
|  | i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento   |
|  | dello scopo mutualistico. L'illustrazione dei criteri suddetti  |
|  | deve essere svolta nell'ambito della "relazione sulla gestio-   |
|  | ne".                                                            |
|  | L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-   |
|  | sta dell'organo amministrativo in materia di ristorno ai soci   |
|  | cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabi-   |
|  | lite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente   |
|  | statuto e dal relativo apposito regolamento.                    |
|  | Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmen- |
|  | te alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, in   |
|  | conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento,   |
|  | i quali - in via generale - debbono considerare la retribuizio- |
|  | ne complessivamente corrisposta ad ogni socio e il numero di    |
|  | ore effettivamente lavorate in cooperativa.                     |
|  | L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-  |
|  | scun socio:                                                     |
|  | a. in forma liquida;                                            |
|  | b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di     |
|  |                                                                 |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | capitale sociale.                                              |  |
|  | La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla di- |  |
|  | stribuzione degli utili annuali destinandoli:                  |  |
|  | 1) una quota non inferiore al 30 per cento al fondo di riserva |  |
|  | legale qualunque sia l'ammontare del fondo;                    |  |
|  | 2) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi- |  |
|  | luppo della cooperazione, nella misura e con le modalità pre-  |  |
|  | viste dalla legge;                                             |  |
|  | 3) una quota da distribuire ai soci finanziatori nella misura  |  |
|  | massima del tasso previsto per i soci cooperatori aumentato    |  |
|  | del 2 per cento e ragguagliato all'ammontare versato a fronte  |  |
|  | delle azioni nominative emesse ed a loro riservate;            |  |
|  | 4) una quota da distribuire ai soci cooperatori, quale divi-   |  |
|  | dendo, non superiore all'interesse dei buoni postali fruttifi- |  |
|  | ci aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effe-   |  |
|  | tivamente versato;                                             |  |
|  | 5) l'eventuale eccedenza al fondo di riserva volontaria.       |  |
|  | Possono essere distribuiti dividendi, acquistate azioni o quo- |  |
|  | te proprie ovvero assegnate ai soci cooperatori riserve divi-  |  |
|  | sibili soltanto se il rapporto tra patrimonio netto e il com-  |  |
|  | plessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. |  |
|  | Tale divieto non si applica nei confronti dei possessori di    |  |
|  | strumenti finanziari.                                          |  |
|  | TITOLO VII - ORGANI SOCIALI                                    |  |
|  | ARTICOLO 22                                                    |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | Sono organi della società:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | a) l'Assemblea dei soci;                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | b) il Consiglio di Amministrazione;                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | c) l'Amministratore Unico;                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | d) il Collegio dei Sindaci, quando previsto.                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | ARTICOLO 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | ASSEMBLEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | ARTICOLO 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | All'assemblea ordinaria compete:                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | a) approvare il bilancio, la ripartizione dei ristorni e la<br>destinazione degli utili;                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | b) costituire, ridurre o estinguere i fondi per lo sviluppo<br>tecnologico o per il potenziamento aziendale;                                                                                                                                                                                                |  |
|  | c) fissare le linee di indirizzo dell'attività imprenditoria-<br>le;                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | d) provvedere alla nomina ed eventuale revoca delle cariche<br>sociali;                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | e) determinare la misura degli eventuali gettoni di presenza o<br>dei compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio di<br>Amministrazione per la loro attività collegiale e l'eventuale<br>retribuzione annuale dei sindaci (quando nominati) per l'inte-<br>ro periodo di durata del loro ufficio; |  |
|  | f) approvare uno o più regolamenti delle attività sociali;                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | g) decidere di aderire a un gruppo cooperativo paritetico;                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | h) pronunciarsi sulla responsabilità degli amministratori;     |  |
|  | i) pronunciarsi su qualunque altro argomento che per legge,    |  |
|  | per statuto e per decisione del consiglio di amministrazione,  |  |
|  | debba esserle sottoposto, ad eccezione di quelli per i quali   |  |
|  | la legge prescrive che la stessa assemblea abbia luogo in sede |  |
|  | straordinaria.                                                 |  |
|  | Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro e non oltre cen-  |  |
|  | toventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso |  |
|  | in cui lo richiedano particolari esigenze, tale termine è fis- |  |
|  | sato in centottanta giorni; in questi casi gli amministratori  |  |
|  | segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della di-  |  |
|  | lazione. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Con-  |  |
|  | siglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o, se ne sia    |  |
|  | fatta richiesta per iscritto dal collegio sindacale (quando    |  |
|  | nominato) o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo   |  |
|  | del capitale sociale, nella richiesta devono essere indicati   |  |
|  | gli argomenti da trattare. In questi ultimi casi la convoca-   |  |
|  | zione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della ri- |  |
|  | chiesta.                                                       |  |
|  | ARTICOLO 25                                                    |  |
|  | L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare:          |  |
|  | a) sulle modificazioni dello statuto sociale;                  |  |
|  | b) sullo scioglimento anticipato della società cooperativa;    |  |
|  | c) sulla proroga della sua durata;                             |  |
|  | d) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquida-  |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | tori;                                                          |  |
|  | e) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge  |  |
|  | alla sua competenza.                                           |  |
|  | ARTICOLO 26                                                    |  |
|  | L'assemblea può essere convocata in qualunque luogo nel terri- |  |
|  | torio nazionale.                                               |  |
|  | L'assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso   |  |
|  | comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova         |  |
|  | dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assem- |  |
|  | blea, contenente l'indicazione del luogo, data e ora sia della |  |
|  | prima sia di un'eventuale seconda convocazione, e l'elenco     |  |
|  | delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddet- |  |
|  | te, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è    |  |
|  | rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'as-  |  |
|  | semblea tutti i componenti dell'organo di amministrazione, e   |  |
|  | se previsto dell'organo di controllo.                          |  |
|  | L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente co- |  |
|  | stituita in prima convocazione quando vi partecipano i soci    |  |
|  | che rappresentano almeno la metà del numero dei voti attribui- |  |
|  | ti all'intera base sociale e delibera a maggioranza assoluta;  |  |
|  | le stesse circostanze devono sussistere in seconda convoca-    |  |
|  | zione, dove l'assemblea straordinaria sarà regolarmente costi- |  |
|  | tuita con la partecipazione di oltre un terzo dei voti attri-  |  |
|  | buiti all'intera base sociale e delibera con il voto favorevo- |  |
|  | le di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assem-  |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                       |  |
|  | blea.                                                                 |  |
|  | E' possibile l'intervento in Assemblea mediante <b>mezzi di tele-</b> |  |
|  | <b>comunicazione</b> purché sia consentito effettuare gli accertamen- |  |
|  | ti e porre in essere tutte quelle attività che devono risulta-        |  |
|  | re dal verbale; in particolare deve essere consentito al Pre-         |  |
|  | sidente di accertare l'identità e la legittimazione degli in-         |  |
|  | tervenuti ed il capitale dagli stessi rappresentato, constata-        |  |
|  | re le modalità e proclamare i risultati della votazione, iden-        |  |
|  | tificando i soci favorevoli, astenuti e dissenzienti; deve i-         |  |
|  | noltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla         |  |
|  | discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti              |  |
|  | all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere           |  |
|  | documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del         |  |
|  | giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.                  |  |
|  | ARTICOLO 27                                                           |  |
|  | Per le votazioni si procederà in modo palese.                         |  |
|  | Sarà possibile il voto segreto nelle deliberazioni aventi ad          |  |
|  | oggetto la nomina alle cariche sociali, o la relativa revoca o        |  |
|  | sostituzione.                                                         |  |
|  | ARTICOLO 28                                                           |  |
|  | Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino i-         |  |
|  | scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non         |  |
|  | siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.                 |  |
|  | Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'am-         |  |
|  | montare della quota o il numero delle quote possedute. Ai soci        |  |
|  |                                                                       |  |

cooperatori persone giuridiche sono attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, da determinarsi con delibera dell'organo di amministrazione o dell'assemblea.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

#### ARTICOLO 29

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione in sua assenza è presieduta dal vice presidente e, in assenza di entrambi, dalla persona designata dall'assemblea stessa.

In occasione di ogni seduta, l'assemblea nomina un segretario, che può non essere socio.

Spetta al presidente la responsabilità di constatare la regolare composizione dell'assemblea e, in particolare, di verificare la sussistenza delle circostanze indicate al precedente articolo 26.

#### ARTICOLO 30

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di |  |
|  | nomina.                                                        |  |
|  | In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-  |  |
|  | strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-   |  |
|  | getti non soci, purché la maggioranza del consiglio di ammini- |  |
|  | strazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore  |  |
|  | unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.    |  |
|  | Nel caso in cui non si superino i parametri stabiliti          |  |
|  | dall'art.2519 e si applichino, come stabilito nell'art. 2 del  |  |
|  | presente statuto, le norme sulla società a responsabilità li-  |  |
|  | mitata, gli amministratori restano in carica a tempo indeter-  |  |
|  | minato, sino a dimissioni o a revoca da parte dell'assemblea   |  |
|  | dei soci, ovvero per quel tempo che viene determinato di volta |  |
|  | in volta all'atto della nomina, e sono rieleggibili.           |  |
|  | Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti   |  |
|  | il Presidente ed il vicepresidente, se questi non sono nomina- |  |
|  | ti dall'assemblea.                                             |  |
|  | Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte     |  |
|  | senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.  |  |
|  | Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente     |  |
|  | tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare    |  |
|  | ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.     |  |
|  | La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luo- |  |
|  | go e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli am- |  |
|  | ministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con   |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                   |
|  | qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto       |
|  | ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso     |
|  | di urgenza, almeno un giorno prima.                               |
|  | Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-     |
|  | razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando    |
|  | intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effet-    |
|  | tivi, se nominati.                                                |
|  | Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-      |
|  | strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza    |
|  | dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-     |
|  | gioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei    |
|  | voti, la proposta si intende respinta.                            |
|  | Le votazioni solo palesi.                                         |
|  | E' possibile l'intervento alle riunioni del Consiglio di Ammi-    |
|  | nistrazione mediante <b>mezzi di telecomunicazione</b> purché sia |
|  | consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte    |
|  | quelle attività che devono risultare dal verbale; in partico-     |
|  | lare deve essere consentito a chi presiede la riunione di ac-     |
|  | certare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, con-    |
|  | statare e proclamare i risultati della votazione, identifican-    |
|  | do gli amministratori favorevoli, astenuti e dissenzienti; de-    |
|  | ve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare      |
|  | alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti     |
|  | all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere       |
|  | documenti, di richiedere che siano riportate nel verbale le       |
|  |                                                                   |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | proprie dichiarazioni o il proprio dissenso.                   |  |
|  | Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato |  |
|  | dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve es- |  |
|  | sere trascritto nel libro delle decisioni degli amministrato-  |  |
|  | ri.                                                            |  |
|  | Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-  |  |
|  | nistrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tut-  |  |
|  | tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.   |  |
|  | Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale  |  |
|  | (quando nominato), determinare l'eventuale compenso dovuto a   |  |
|  | quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici |  |
|  | incarichi a carattere continuativo, in favore della Cooperati- |  |
|  | va.                                                            |  |
|  | Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incari- |  |
|  | chi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, dele-  |  |
|  | gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-  |  |
|  | miti e le modalità di esercizio della delega. Non possono es-  |  |
|  | sere delegati i poteri concernenti le materie indicate         |  |
|  | dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia   |  |
|  | di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci , e quant'al- |  |
|  | tro non delegabile per legge.. Il consiglio di amministrazione |  |
|  | deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui    |  |
|  | oggetto della decisione siano la remunerazione della presta-   |  |
|  | zione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione  |  |
|  | o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  |                                                                |
|  | assunzione di una partecipazione rilevante in altra società    |
|  | L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri    |
|  | per la gestione della Cooperativa. Spetta, pertanto, fra l'al- |
|  | tro e a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazio- |
|  | ne:                                                            |
|  | a) convocare l'assemblea e curare l'esecuzione delle delibera- |
|  | zioni;                                                         |
|  | b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;                 |
|  | c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;     |
|  | d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ineren- |
|  | ti all'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare,    |
|  | permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più    |
|  | ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare    |
|  | alle ipoteche legali, compiere ogni e possibile operazione     |
|  | presso istituti di credito di diritto pubblico e privati, a-   |
|  | prire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo sco-  |
|  | perto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'a-  |
|  | pertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie    |
|  | anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avval-  |
|  | lare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e car- |
|  | tolari in genere;                                              |
|  | e) deliberare e concedere avvalli cambiari, fideiussioni ed    |
|  | ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per   |
|  | facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Coopera- |
|  | tiva aderisce, nonché a favore di altre cooperative;           |
|  |                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | f) conferire procure speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente del consiglio di Amministrazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | g) assumere, nominare e licenziare il personale della Cooperativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di specifica competenza del Consiglio di amministrazione, definendone i limiti ed i controlli;                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto siano riservati all'Assemblea generale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | l) in sede di approvazione del bilancio proporre all'assemblea l'ammontare dell'eventuale tassa di ammissione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | Il consiglio inoltre relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | all'ammissione di nuovi soci.                                  |  |
|  | L'amministratore unico ha la rappresentanza e la firma sociale |  |
|  | della cooperativa.                                             |  |
|  | In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappre- |  |
|  | sentanza e la firma sociale della cooperativa spetta al presi- |  |
|  | dente del consiglio.                                           |  |
|  | ARTICOLO 31                                                    |  |
|  | In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio   |  |
|  | provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..  |  |
|  | ARTICOLO 32                                                    |  |
|  | L'amministratore unico o il presidente del consiglio di ammi-  |  |
|  | nistratore è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche     |  |
|  | amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a     |  |
|  | qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha |  |
|  | anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti |  |
|  | attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi    |  |
|  | autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado  |  |
|  | di giurisdizione.                                              |  |
|  | In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le   |  |
|  | di lui mansioni spettano al Vicepresidente.                    |  |
|  | ARTICOLO 33                                                    |  |
|  | CONTROLLO CONTABILE                                            |  |
|  | E' facoltà dei soci, con decisione da adottarsi ai sensi del   |  |
|  | precedente art. 24, nominare:                                  |  |
|  | - o il <b>Collegio Sindacale;</b>                              |  |
|  |                                                                |  |

- o un **Sindaco;**

- o un **Revisore legale dei conti.**

La nomina del Sindaco, del Collegio Sindacale o di un Revisore legale dei conti **è invece obbligatoria** verificandosi le condizioni poste dall'art. 2543 c.c..

#### ARTICOLO 34

##### COLLEGIO SINDACALE - SINDACO UNICO - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Collegio Sindacale si compone da un minimo di tre a un massimo di cinque membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

Per la nomina, la cessazione, la sostituzione dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e segg. c.c.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ.; al Collegio Sindacale spetta anche l'esercizio del controllo legale dei conti (salvo diverse disposizioni di legge al riguardo); in quanto investito del controllo legale dei conti il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

E' possibile l'intervento alle riunioni del Collegio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve es-

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | sere consentito a chi presiede la riunione di accertare l'i-   |  |
|  | dentità e la legittimazione degli intervenuti, constatare e    |  |
|  | proclamare i risultati delle eventuali votazioni; deve inoltre |  |
|  | essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discus- |  |
|  | sione ed alla eventuale votazione sugli argomenti all'ordine   |  |
|  | del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di |  |
|  | richiedere che siano riportate nel verbale le proprie dichia-  |  |
|  | razioni nonché le motivazione del proprio eventuale dissenso.  |  |
|  | In alternativa al Collegio Sindacale, o nei casi previsti dal- |  |
|  | la legge, il controllo legale dei conti della società può es-  |  |
|  | sere esercitato da un Sindaco nominato ai sensi dell'art. 2477 |  |
|  | c.c. o da un Revisore legale dei conti iscritto nel Registro   |  |
|  | istituito presso il Ministero della Giustizia.                 |  |
|  | Per la nomina, la cessazione e le funzioni del Revisore si ap- |  |
|  | plicano le disposizioni di cui agli artt. 2409-bis e segg.     |  |
|  | c.c.                                                           |  |
|  | TITOLO VIII- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE                       |  |
|  | ARTICOLO 35                                                    |  |
|  | La società cooperativa si scioglie per le seguenti cause:      |  |
|  | a. decorso del termine;                                        |  |
|  | b. conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di con-  |  |
|  | seguirlo;                                                      |  |
|  | c. impossibilità di funzionamento o inattività continuata      |  |
|  | dell'assemblea;                                                |  |
|  | d. nelle ipotesi previste dall'art. 2437-quater e 2473 c.c.;   |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | e. per deliberazione dell'assemblea;                           |  |
|  | f. perdita del capitale sociale.                               |  |
|  | Le leggi speciali possono prevedere ulteriori cause di scio-   |  |
|  | glimento, o procedimenti speciali di liquidazione. Allo scio-  |  |
|  | glimento consegue la liquidazione che avviene secondo le rego- |  |
|  | le ordinarie.                                                  |  |
|  | TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI                              |  |
|  | ARTICOLO 36                                                    |  |
|  | Il rapporto sociale tra la società cooperativa ed i soci non-  |  |
|  | ché il funzionamento tecnico ed amministrativo, ed il tratta-  |  |
|  | mento economico dei soci e del personale dipendente possono    |  |
|  | essere disciplinati dai regolamenti interni.                   |  |
|  | I regolamenti interni saranno redatti dall'organo di ammini-   |  |
|  | strazione e approvati dall'assemblea.                          |  |
|  | ARTICOLO 37                                                    |  |
|  | Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto sono  |  |
|  | inderogabili e devono essere in fatto osservate.               |  |
|  | ARTICOLO 38                                                    |  |
|  | Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, com- |  |
|  | prese quelle relative alla validità delle delibere assemblea-  |  |
|  | ri, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi   |  |
|  | comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali e  |  |
|  | relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del  |  |
|  | Tribunale ordinario.                                           |  |
|  | ARTICOLO 39                                                    |  |
|  |                                                                |  |

39 di 39